



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- VISTO** in particolare l'articolo 1, comma 373, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede l'istituzione presso il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), del Registro nazionale degli agenti sportivi;
- VISTO** il medesimo articolo 1, comma 373, secondo cui, fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Coni, sono definite le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018, con il quale è stata data attuazione alle disposizioni di cui al suddetto articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- VISTO** in particolare, l'articolo 3 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale si stabilisce che l'esame di abilitazione per potersi iscrivere al Registro nazionale degli agenti sportivi si articola in una "prova generale" che si svolge presso il Coni ed in una "prova speciale" che si svolge presso le federazioni sportive nazionali professionistiche;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTI** inoltre gli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, secondo i quali il Coni organizza ogni anno almeno due sessioni di "prova generale" che si concludono, rispettivamente, entro la fine dei mesi di marzo e settembre, e le federazioni sportive professionistiche organizzano ogni anno le due sessioni di "prova speciale" che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di maggio e novembre;
- VISTO** altresì, l'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto che dispone, per l'anno in corso, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso, una sola prova generale e una sola prova speciale, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di settembre e dicembre 2018;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2018, con il quale è stato sostituito l'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018 stabilendo che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018, per l'anno 2019 sono previste una sola prova generale e una sola prova speciale, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo e maggio;
- PRESO ATTO** che i principi regolatori della materia sono stati adottati dal Coni con la deliberazione n. 1596 del 10 luglio 2018, di approvazione del Regolamento degli agenti sportivi;
- PRESO ATTO** che il Regolamento sopra citato è stato successivamente aggiornato con deliberazione n. 1630 del 26 febbraio 2019;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire per l'anno in corso lo svolgimento di due sessioni di esame della prova generale e della prova speciale dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018 e successive modificazioni, tenuto conto anche dell'elevato numero di domande pervenute per la partecipazione alla prova generale dell'esame di abilitazione già svoltasi nel mese di marzo 2019 presso il Coni;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO

l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Giancarlo Giorgetti è stato delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

CONSIDERATA

l'opportunità di individuare la data del 31 dicembre 2019, in coerenza con la tempistica di svolgimento della seconda sessione dell' esame abilitante, quale termine ultimo per la validità dei titoli abilitativi rilasciati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017

SENTITO

il Comitato olimpico nazionale italiano,

DECRETA

Art. 1

All'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2018 come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per l' anno 2019 è indetta una seconda sessione di prova generale che si conclude entro la fine del mese di ottobre 2019 e una seconda sessione di prova speciale che si conclude entro la fine del mese di dicembre 2019».

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo. Roma,

Roma, **27 GIU. 2019**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



PRESIDENZA DEL GOVERNO DEI MINISTRI
SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
E RECCORDAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOIATO AL N. 2009/2019
RIS. 1-7-2019
IL RIVISORE
Dott. Francesco LAUDIANO
DIRIGENTE